

CODICE PENALE

Libro II - Dei delitti in particolare Titolo I - Dei delitti contro la personalità dello Stato

Art. 297 Offesa all'onore dei capi di Stati esteri. (Abrogato)

[Chiunque nel territorio dello Stato [c.p. 4] offende l'onore o il prestigio del capo di uno Stato estero è punito con la reclusione da uno a tre anni [c.p. 7, n. 1, 29, 302, 311, 312; c.p.p. 275].]